



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

Nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con lettera del 26/03/2010 il ricorrente ha presentato nei confronti dell'intermediario – di cui è cliente - un reclamo per ottenere il riaccredito di € 512,00, in quanto “indebitamente trattenuti dalla [vs] banca per una pretesa “negoziazione di divisa estera” mai avvenuta”.

Nel reclamo il ricorrente faceva, altresì, presente che, in data 9.2.2010 [da intendersi 3.2.2010], essendo in possesso di un assegno in sterline, si era recato presso la dipendenza per richiedere il “benefondi” dell'emittente del titolo, prima di effettuare il versamento dello stesso. In quell'occasione la dipendenza avrebbe comunicato al cliente che “per il versamento dell'assegno le procedure erano lunghe e che comunque l'assegno non sarebbe stato messo all'incasso senza preliminarmente verificare che il correntista emittente fosse solvente” (il ricorrente faceva presente che quest'ultimo era in attesa di un assegno da parte di una compagnia assicurativa per un importo superiore rispetto all'assegno emesso).

Il ricorrente sulla vicenda aveva, inoltre, precisato che:

- nonostante le intese intercorse - l'assegno era stato “subito negoziato” e, non essendoci i fondi, era stato restituito impagato;
- solo all'atto della consegna (contrariamente a quanto riferito in precedenza dal personale della dipendenza) aveva appreso che erano state applicate spese di negoziazione per € 512,00 (“per una negoziazione in divisa estera mai richiesta e mai avvenuta”);
- tale addebito non era dovuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il cliente concludeva evidenziando che tale comportamento rappresentava una “omessa informativa prevista da tutte le regole sulla trasparenza bancaria e della Banca d’Italia” e che – in assenza del riaccredito della somma – avrebbe intrapreso le necessarie azioni per il recupero della citata somma.

Il Ricorrente, non avendo ricevuto risposta, ha presentato ricorso all’ABF per richiedere il “riaccredito dell’importo di € 512,00” in precedenza addebitato a titolo di commissioni “per una pretesa negoziazione di divisa estera”.

A sostegno della richiesta il ricorrente nel riepilogare la vicenda già illustrata ha sottolineato che:

- aveva ricevuto assicurazioni circa “la preliminare verifica della capienza dei fondi” senza “nessun addebito di spese”;
- in seguito alle proprie contestazioni verbali sull’addebito della commissione, la responsabile della dipendenza si era impegnata a chiedere chiarimenti agli uffici centrali;
- nessuna risposta era stata fornita dalla banca in seguito ai chiarimenti richiesti.

La Banca ha trasmesso le proprie Controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite posta elettronica certificata, in data 23/7/2010.

Nella risposta la banca ha preliminarmente dato atto di avere ricevuto formalmente il reclamo in data 29 marzo 2010 (all. 1).

Ha poi precisato che la controversia riguarderebbe la “presunta illegittima applicazione di spese”, a seguito della presentazione per l’incasso di un assegno bancario in valuta estera e, in particolare, il disconoscimento da parte del cliente della suddetta disposizione di incasso (“adducendo il vincolo di tale operazione ad una mera richiesta di “benefondi” dello strumento di pagamento”).

Sul merito della questione, la resistente ha precisato che:

- poiché il benefondi non garantisce l’effettivo pagamento dell’assegno, la stessa non usa ricorrervi; “a maggior ragione” nel caso in cui sarebbe stato necessario interessare un intermediario estero, probabilmente non a conoscenza della prassi del “benefondi”;
- l’assegno è stato versato sul conto del ricorrente (come da contabile di riferimento - all.2) ed è risultato successivamente impagato (cfr. movimento contabile del 17 febbraio 2010 - all. 3).
- le spese lamentate dal cliente si riferiscono agli oneri di incasso ed alla differenza sulla valuta di cambio applicata al momento della negoziazione dell’assegno e del ritorno dello stesso come insoluto (cfr. comunicazione inviata alla scrivente dalla banca trattaria, all. 4, in cui si specifica altresì l’importo delle spese richieste dalla banca estera per la negoziazione dell’assegno (€ 15,00);
- tutti i citati importi sono regolarmente previsti dal contratto sottoscritto con il cliente (all. 5).

In relazione a quanto sopra esposto, la Banca nel ritenere di avere operato correttamente, ha chiesto al Collegio dell’ABF di voler rigettare il ricorso, in quanto infondato.

Come richiesto, le Controdeduzioni della Banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al Ricorrente.

DIRITTO



La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell'operato dell'intermediario in merito alla condotta tenuta in relazione alla negoziazione di un assegno in valuta estera.

Il ricorrente contesta, infatti, le spese applicate connesse ad una "negoziazione di divisa estera" di un assegno in lire sterline, di cui si intendeva chiedere il preventivo "benefondi" prima della negoziazione dello stesso.

La banca ritiene invece corretta l'applicazione degli oneri applicati in quanto connessa all'esecuzione dell'ordine disposto dal cliente, nonché al successivo esito di insoluto dell'assegno.

Giova premettere che sull'operazione di negoziazione dell'assegno in divisa estera le parti hanno fornito indicazioni contrapposte in quanto il cliente ha dichiarato di non avere richiesto alla banca l'incasso dell'assegno, ma soltanto di ricevere informazioni di "benefondi" da parte dell'intermediario trattario prima della presentazione del titolo, mentre la banca ha asserito invece di non utilizzare tale prassi e quindi di avere ricevuto da parte del cliente solo l'ordine di incasso, come da distinta che ha allegato. In effetti, tale documento – debitamente sottoscritto dal ricorrente – specifica la disposizione di versamento di 14.000 sterline senza contenere ulteriori informazioni e/o istruzioni specifiche.

Con lettera 3/2/2010 la banca resistente ha, dunque, effettuato l'ordine di rimessa alla banca corrispondente dell'assegno in questione (predisponendo le scritture di accredito del conto corrente di corrispondenza); dalla documentazione relativa a questa fase si rilevano i seguenti dati: importo del titolo: 14.000 lire sterline; controvalore in euro 16.002,91; tasso di cambio euro/lira sterlina: 0,874841; valuta di accredito (12/2/2010).

Il successivo 17/2/2010 la banca corrispondente ha addebitato il conto di corrispondenza per l'importo di € 16.167,09 con la seguente causale; "ctv GBP 14.015 con le spese reclamate da banca estera per assegno di GBP 14.000 ...".

Inoltre, dalla documentazione in atti si rileva che in data 3/2/2010 (con valuta 17/2/2010) è stato effettuato un accredito della partita a favore del cliente di € 15.655,12 e in data 17/2/2010 (stessa valuta) un addebito di € 16.167,03.

Ora, se dalla documentazione in atti quest'ultimo importo addebitato al cliente risulta pari all'importo richiesto dalla banca corrispondente (comprensivo delle spese richieste dalla trattaria di € 15,00), l'importo accreditato precedentemente a favore del ricorrente presenta una differenza di € 347,79 rispetto all'importo concordato con la banca corrispondente.

Ebbene, secondo quanto emerge dal testo del contratto di conto corrente, sottoscritto dal cliente in data 5/11/2009, vigono tra le parti, per ciò che qui interessa, le seguenti condizioni:

- commissioni per assegni in euro e/o in divise circolati all'estero: € 10,00;
- per "operazioni con l'estero" – versamento assegni: commissioni di servizio 0,20% (minimo di € 3,00);
- operazioni di intermediazione in cambi: cambio euro+ 0,50;
- ritorno di impagati: € 20,00.

Nel caso che ne occupa emerge, quindi, che ove al controvalore (€ 16.002,91) riconosciuto dalla corrispondente all'operazione di negoziazione della divisa fosse stata applicata la maggiorazione prevista contrattualmente dello 0,5%, la commissione a carico del cliente ammonterebbe a € 80,01, somma inferiore a quella che risulta essere stata trattenuta dall'intermediario resistente in occasione dell'operazione di accredito a favore del ricorrente.

Ne deriva una differenza, a favore del ricorrente, pari a € 267,78.

P.Q.M.



Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente la somma di € 267,78.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO